


Sentenza n. 20190/2016 pubbl. il 23/02/2016  
RG n. 13937/2015  
Repert. n. 640/2016 del 24/02/2016

N. R.G. 13937/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
TERZA SEZIONE CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13937/2015

RENATA GALLETTI

tra

ATTORE

e

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  
ENEA TOMBA

CONVENUTI

Oggi 23 febbraio 2016 ad ore 10,45 innanzi al dott. Alessandra Arceri, sono comparsi:

Per I [redacted] in proprio e quale erede di [redacted] l'avv. MONTICELLI BEATRICE

Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'avv. RITROVATO JADER oggi sostituito dall'avv. STEFANIA GOLINELLI come da delega verbale

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sevies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice


dott. Alessandra Arceri



Sentenza n. 20190/2016 pubbl. il 23/02/2016

RG n. 13937/2015

Repert. n. 640/2016 del 24/02/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13937/2015 promossa da:

[REDACTED] (C.F. GLLRNT77P45A944I), in proprio e quale erede di [REDACTED]  
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 35 BOLOGNA presso il difensore

ATTORE

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (C.F. 00284160371), con il patrocinio dell'avv. RITROVATO JADER elettivamente domiciliato in VIA PIETRAMELLARA, 5 40121 BOLOGNA presso il difensore

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED], in proprio e quale erede di [REDACTED], conveniva dinanzi all'instato Tribunale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., nonché [REDACTED], proponendo appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Bologna in data 16 febbraio 2015, n. 509, con la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e [REDACTED] erano stati condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti da essa attrice in esito al sinistro verificatosi in data 14 novembre 2012, a seguito di tamponamento dell'autovettura NISSAN MICRA tg. [REDACTED], di cui [REDACTED] era guidatrice e comproprietaria, unitamente a [REDACTED], da parte di autocarro FIAT DUCATO tg. [REDACTED], condotto da [REDACTED], assicurato per la r.c.a presso UNIPOLSAI S.P.A.

Lamentava parte appellante, con l'atto di gravame, gradatamente:

1. il mancato riconoscimento, sulla somma attribuita a titolo di risarcimento del danno, sia a titolo di danno materiale, sia a titolo di danno biologico, della rivalutazione monetaria dal momento



della verifica del danno e fino al saldo;

2. il mancato riconoscimento, quale componente del danno non patrimoniale, del danno morale, spettante all'attrice, in ragione di una sofferenza anche moderata, in misura riconosciuta come liquidabile, fino ad un quinto, dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 235/2014, o in misura oscillante tra il 25 ed il 50%, come da prassi del Tribunale di Bologna;
3. l'erronea ed ingiustificata valutazione, quale *mora credendi* ex art. 1206 c.c., del rifiuto di offerta reale e di sottoporsi a visita medica, espressi dal creditore nei confronti di VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a., vista l'opzione, espressa dall'appellante, per la procedura di indennizzo ex artt. 144-148 C. d. Ass.;
4. l'erronea ed ingiusta regimazione delle spese di lite, che il giudice di primo grado aveva compensato sia in ragione di un supposto atteggiamento rimarchevole della parte attrice, sia in ragione di un asserito soltanto parziale accoglimento della domanda.

Si è costituita UNIPOLSAI S.P.A. per resistere alla domanda, chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritiene questo giudice che l'appello possa essere accolto nei limiti seguenti.

Quanto al primo motivo, vi è da osservare che il chiaro disposto della Cass. SS. UU. N. 1712/1995 detta principi costantemente seguiti da questo Tribunale in tema di risarcimento del danno extracontrattuale, affermando che la rivalutazione della somma da erogarsi in favore della vittima debba esser cristallizzata alla data della decisione, salva ovviamente l'attribuzione degli interessi di natura compensativa a decorrere dalla data del pregiudizio, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi progressivamente rivalutata, oppure, come da prassi seguita in questo Tribunale, sulla somma finale, ma da una data intermedia tra il sinistro e la data della decisione, che rappresenta, in ogni caso, termine ultimo per la rivalutazione monetaria della somma (cfr. recita la massima delle Sezioni Unite: *Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.* conforme, Cass. n. 3189 del 11/02/2008).

Tanto premesso, nessuna rivalutazione monetaria è dovuta sull'importo liquidato a titolo di danno biologico, in quanto il suddetto importo, come da motivazione della pronuncia impugnata, è già stato attribuito secondo i parametri relativi al ristoro del danno per equivalente vigenti alla data della decisione. Non è dunque corretto affermare che lo stesso debba esser rivalutato dalla data del sinistro e fino al saldo (pag. 6 dell'atto di appello, prime cinque righe).

Diversamente, invece, per il danno patrimoniale, in relazione al quale la sentenza impugnata non ha riconosciuto "maggiori danni", ovvero, la rivalutazione monetaria calcolata dal dì dell'esborso e fino al saldo, in ragione della *mora credendi* che si sarebbe determinata a sfavore della GALLETTI,



la quale avrebbe accettato l'offerta reale, *ante causam* formulata da VITTORIA ASSICURAZIONI, soltanto in data 10 giugno 2014, nei confronti del solo contraddittore superstito, ovvero UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (per essere stata VITTORIA ASSICURAZIONI considerata priva di legittimazione passiva nel medesimo giudizio). Infatti essenziale presupposto affinché gli effetti della *mora credendi* (ovvero, l'esclusione del danno da ritardo) possano determinarsi è che l'offerta ex art. 1206 c.c. venga effettuata dal soggetto legittimato, che nel caso che occupa, non poteva ritenersi essere VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (ovvero, l'assicuratore della vittima, secondo lo schema della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.Ass. che UNIPOLSAI aveva sostenuto essere applicabile con raccomandata in data 28 gennaio 2012, declinando la richiesta di risarcimento formulata dall'odierna parte appellante), in quanto, anche nella fase che ha preceduto l'instaurazione del giudizio, la danneggiata aveva rivolto l'istanza di risarcimento nei confronti di UNIPOLSAI S.P.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 144 e 148 C. d. Ass., rinunziando espressamente alla procedura di indennizzo diretto ai sensi dell'art. 149 C. d. Ass. (racc. del 27 novembre 2012). Così come si era dichiarata pronta alla visita da parte del medico fiduciario della compagnia eletta (racc. 26 febbraio 2013).

E' stata pertanto erronea, da parte del giudice di prime cure, l'applicazione della sanzione ex art. 1206 c.c. alla parte appellante, ed è pertanto dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma quantificata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dal di del sinistro e fino al saldo, oltre agli interessi legali, a titolo compensativo, sulla somma via via rivalutata, con la medesima decorrenza e fino al saldo.

Quanto al mancato riconoscimento del danno morale, va osservato che, effettivamente, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 235 del 6 ottobre 2014, la sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo, per effetto del *vulnus* alla propria integrità fisica provocato dal fatto illecito, astrattamente integrante i requisiti di un fatto di reato, ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c., è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici non ingenti, entro una forbice che il giudice delle leggi ha stimato equo attribuire o in via equitativa, o in alternativa, secondo i parametri di cui all'art. 139, comma terzo, C. d. Ass.

Pare pertanto equo, in ragione della modesta sofferenza riferita dal CTU, e dell'entità minimale del danno biologico residuo, riconoscere a parte appellante una somma di € 300, alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia e fino al saldo.

Quanto al regime delle spese di lite stabilito dalla sentenza di prime cure, vi è da rilevare l'avvenuta violazione, anche per effetto dell'accoglimento parziale del gravame avverso la stessa proposto, dei criteri di legge consacrati dagli artt. 91 e ss. c.p.c.

Infatti la parte appellante, anche alla luce di quanto statuito dalla presente sentenza, è risultata, in prime cure, nonostante la più ridotta quantificazione del danno biologico residuo alla GALLETTI, sostanzialmente vittoriosa, talché non si giustifica la compensazione di spese disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.

Va dunque accolto, in punto, l'appello, condannandosi la convenuta UNIPOLSAI S.P.A., unica parte costituita, al pagamento per intero delle spese di lite e di consulenza, anche di parte, del primo grado di lite, che vengono qui liquidate considerando, ovviamente, i risultati concreti della stessa, così come prescrive il primo comma dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014.

All'accoglimento pressoché integrale del gravame conseguono, altresì, le spese di lite del presente grado, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, sempre tenendo conto dei risultati concretamente conseguiti e del valore effettivo della controversia.

P.Q.M.



Sentenza n. 20190/2016 pubbl. il 23/02/2016

RG n. 13937/2015

Repert. n. 640/2016 del 24/02/2016

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento parziale dell'appello, ed a parziale modifica della sentenza impugnata, dispone:
  - a) che la somma di € 1.100, riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, sia rivalutata dal di del sinistro e fino al saldo, e che sulla stessa, via via rivalutata, con la medesima decorrenza, vengano attribuiti interessi compensativi in misura legale fino al saldo;
  - b) che in aggiunta all'importo di € 2.116,97, riconosciuto dalla sentenza impugnata a titolo di danno biologico, permanente e per invalidità temporanea e spese mediche, venga corrisposto a [REDACTED] nella qualità di cui in atti, l'importo di € 300 per danno morale, stimato alla data della presente decisione, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
  - c) condanna UNIPOLSAI S.P.A. al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del primo grado di lite, che liquida in € 271,23 per anticipazioni, € 800 per compensi, oltre alle spese di CTU e di CTP anticipate e documentate, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 194,62 per anticipazioni, € 1.200 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, il tutto da distrarsi a favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c.. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 23 febbraio 2016

Il Giudice  
dott. Alessandra Arceri



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX